

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3358 del 28/06/2017
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società AZ. AGR. QUARTIERI STEFANO per l'impianto destinato ad attività di Ricovero di mezzi e attrezzi agricoli, stoccaggio cereali, molino e vendita, sito in Comune di Medicina (BO), via Cappellaccio n. 1010.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3470 del 27/06/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventotto GIUGNO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

## ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna<sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società AZ. AGR. QUARTIERI STEFANO per l'impianto destinato ad attività di Ricovero di mezzi e attrezzi agricoli, stoccaggio cereali, molino e vendita, sito in Comune di Medicina (BO), via Cappellaccio n. 1010.

### Il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni e Valutazioni

#### Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>)** relativa alla società AZ. AGR. QUARTIERI STEFANO (C.F. QRTSFN72C01F083W e P.I. 01677791202) per l'impianto destinato ad attività di Ricovero di mezzi e attrezzi agricoli, stoccaggio cereali, molino e vendita, sito in Comune di Medicina (BO), via Cappellaccio n. 1010, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali<sup>3</sup> di acque reflue domestiche** (Soggetto competente Comune di XXXX).
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e delle D.G.R. 1053/2003, D.G.R. 286/2005 e D.G.R. 1860/2006.

<sup>4</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>5</sup>.
5. Obbliga la società AZ. AGR. QUARTIERI STEFANO a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza<sup>6</sup>.
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## Motivazione

- La società AZ. AGR. QUARTIERI STEFANO (C.F. QRTSFN72C01F083W e P.I. 01677791202) con sede legale in Comune di Medicina (BO), via Cappellaccio n. 1010, per l'impianto sito in Comune di Medicina (BO), via Cappellaccio n. 1010, ha presentato, nella persona di Guido Avoni, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Medicina in data 12/07/2016 (Prot.n. 11963) domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice autorizzazione allo scarico in acque superficiali, originati dall'attività dell'impianto.
- Il S.U.A.P. del Comune di Medicina, con propria nota Prot. n. 21162 del 07/12/2016 (pratica. SUAP n. 104/2016), pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 07/12/2016 al PGBO/2016/23294 e confluito nella **Pratica SINADOC 2572/2017**, ha trasmesso ad ARPAE-SAC e al Comune di Medicina, la domanda completa della documentazione necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il S.U.A.P. del Comune di Medicina, con propria nota prot.n. 10248 del 06/06/2017, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 06/06/2017 al PGBO/2017/12716, ha trasmesso il nulla osta con prescrizioni tecniche, ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.

<sup>5</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

<sup>6</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ed acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>7</sup>. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 146,00 come di seguito specificato:**

- Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche in acque superficiali cod. tariffa 12.02.01.04 pari a € 146,00.

Bologna, data di redazione 27/06/2017

Il Responsabile P.O. dell'Unità Autorizzazioni e Valutazioni  
ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna  
Stefano Stagni<sup>8</sup>

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

---

<sup>7</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

<sup>8</sup> Firma apportata ai sensi:  
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";  
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;  
della Delega, PGBO/2016/24372 del 21/12/2016, del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna, al titolare della Posizione Organizzativa Autorizzazioni e Valutazioni, Stefano Stagni, per la firma dei provvedimenti autorizzatori in capo alla Unità Autorizzazioni e Valutazioni.

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

**Unità Autorizzazioni e Valutazioni**

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto AZ.AGR. QUARTIERI STEFANO**  
**Comune di Medicina (BO), via Cappellaccio n. 1010**

**ALLEGATO A**

**Matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

**Classificazione dello Scarico**

Scarico in acque superficiali (fosso di campagna) classificato dal Comune di Medicina (BO) (visto il parere di ARPAE - ST di Bologna), "scarico di acque reflue domestiche" provenienti dai servizi igienici e spogliatoi dell'attività di ricovero mezzi, e attrezzi agricoli, stoccaggio cereali, molino e vendita.

**Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Medicina (BO), visto anche il parere di ARPAE - ST di Bologna PGB0/2017/7733 del 05/04/2017, con parere favorevole con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico, pervenuto agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 06/06/2017 al PGB0/2017/12716. Tale parere è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

**Documentazione di riferimento in atti di ARPAE - SAC di Bologna e del SUAP del Comune di Medicina:**

- quella allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale.

-----  
Pratica Sinadoc 2572/2017

Documento redatto in data 27/06/2017

Rif. Prot. n. 11963/2016  
Tit. 6 Cat. 3  
Suap n. 104/2016  
*Trasmissione via PEC ad ARPAE - SAC*

**Oggetto: nulla-osta Soggetto competente Comune di Medicina – AZ. AGR. QUARTIERI STEFANO - Via Cappellaccio n. 1010.**

#### IL RESPONSABILE SERVIZI ALLE IMPRESE

Vista la richiesta di AUA – prot. n. 11963 del 12/07/2016 – e successiva integrazione pervenuta al Suap in data 13/09/2016 prot. n. 15581– presentate dal Geom. Guido Avoni, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Bologna al nro. 2356/1981, su Procura speciale del Sig. Quartieri Stefano, nato a Medicina (BO) il 01/03/1972 – C.F.: QRTSFN72C01F083W - in qualità di legale rappresentante dell’AZ. AGRICOLA QUARTIERI STEFANO, con sede legale a Medicina (BO) in Via Cappellaccio n. 1010 – P.Iva: 01677791202 – per le Matrici:

- scarico acque reflue domestiche (da servizi igienici/spogliatoi) in acque superficiali,
- scarico di acque meteoriche dei coperti in acque superficiali;
- comunicazione in materia acustica;

derivanti da attività di ricovero di mezzi e attrezzi agricoli, stoccaggio cereali, molino e vendita nell’impianto ubicato a Medicina (BO) in Via Cappellaccio n. 1010;

Vista la valutazione favorevole condizionata di ARPAE ST di Imola PGB0/2017/7733 del 05/04/2017 (ns. prot. n. 9143 del 18/05/2017);

Considerato che non sono pervenuti da parte di ARPAE motivi ostativi per la matrice impatto acustico;

Visto il D.Lgs. 152/2006, parte III e ss.mm.ii “Norme in materia ambientale”;

Vista la DGR 1053/2003 “Direttiva concernente indirizzi per l’applicazione del D.Lgs. 152/99 e ss.mm.ii. in materia di tutela delle acque dall’inquinamento”;

Vista la documentazione agli atti;

#### AUTORIZZA

Ad adottare AUA per le matrici indicate in premessa di competenza del Comune di Medicina, derivanti dall’attività di ricovero di mezzi e attrezzi agricoli, stoccaggio cereali, molino e vendita nell’impianto ubicato a Medicina (BO) in Via Cappellaccio n. 1010 - secondo le prescrizioni contenute nella valutazione di ARPAE ST Imola PGB0/2017/7733 del 05/04/2017 (ns. prot. n. 9143 del 18/05/2017) che si allega al presente nulla osta, quale parte integrante e sostanziale, e di seguito elencate:

- Lo scarico S1 sarà soggetto a prescrizioni impiantistiche/gestionali ma non a limiti di accettabilità in linea con la vigente normativa;
- La seconda fossa Imhoff dichiarata risulta eccedente a valle del filtro batterico anaerobico. Essa è prevista dalla vigente normativa solo a valle di un filtro batterico aerobico;

- Le linee fognarie e gli impianti di trattamento e gestione delle acque reflue siano realizzati e mantenuti conformi agli elaborati tecnici di riferimento all'atto dell'autorizzazione unica;
- Tutti i sistemi di pretrattamento e trattamento secondario dovranno essere costituiti e dimensionati in conformità alla DGR 1053/03 e smi.
- Venga eseguita periodica pulizia del pozzetto degrassatore, delle fosse Imhof, dei pozzetti di raccordo/ispezione, nonché il controlavaggio della massa filtrante del filtro batterico anaerobico con periodicità almeno annuale. Di tali interventi sia conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo;
- I fanghi derivanti da dette operazioni dovranno essere raccolti e smaltiti da ditta specializzata in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 s.m.i. in materia di smaltimento rifiuti;
- Siano effettuate periodiche verifiche, garantendo i necessari interventi di pulizia e manutenzione alle condotte fognarie delle acque meteoriche per mantenere la buona funzionalità idraulica del sistema fognario del sistema fognario;
- Tutti i pozzetti di ispezione e controllo dovranno essere resi sempre accessibili agli Enti di controllo e mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia;
- La gestione delle aree esterne impermeabili scoperte dell'Azienda, eventualmente presenti, dovrà essere realizzata nel rispetto della DGR 286/2005 e della DGR 1860/2006;
- Venga prestata particolare cura nella gestione delle sostanze chimiche utilizzate in agricoltura (trattamenti fertilizzanti e/o antiparassitari). Queste devono essere stoccate in locale apposito e i residui non devono essere smaltiti nelle fognature, ma in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in quanto sono da considerarsi rifiuti pericolosi.
- Lo smaltimento delle acque reflue non dovrà provocare inconvenienti ambientali nonché inquinamenti ad eventuali falde freatiche superficiali;
- Qualora in futuro l'attività desse luogo a scarichi di acque reflue domestiche/industriali a tutt'oggi non dichiarati, dovrà essere richiesta una modifica dell'autorizzazione, così come se dovessero aumentare gli AE;
- Il Titolare degli scarichi è tenuto al rispetto delle prescrizioni idrauliche e costruttive, anche future, eventualmente indicate dall'ente proprietario o gestore del fosso di scolo; presso lo stesso Ente il Titolare dello scarico è tenuto a verificare la regolarità costruttiva e idraulica dell'immissione;
- È altresì tenuto a comunicare ai sensi dell'art. 124 comma 12 ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque;
- Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il ripristino della situazione autorizzata.

E' fatto obbligo, inoltre:

- dare tempestiva comunicazione di qualsiasi diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modifica che interferisca sullo scarico autorizzato e sul sistema di convogliamento delle acque reflue allo scarico;

- la realizzazione di eventuali opere edilizie potrà avvenire a seguito dell'acquisizione degli atti previsti dalle specifiche normative di settore ed in particolare in conformità alla normativa edilizia-urbanistica.

Per quanto non previsto nella presente nulla osta e negli atti richiamati, trovano applicazione le norme generali, regionali e comunali, fatti salvi i diritti dei terzi.

Il Comune si riserva di disporre in qualsiasi momento:

- ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- la revoca della presente autorizzazione per violazione delle prescrizioni in essa contenute e/o delle norme vigenti.

Copia del presente nulla osta viene inviato ad ARPAE SAC ai fini dell'adozione di AUA.

IL RESPONSABILE SERVIZI ALLE IMPRESE

Dott.ssa Jessica Torri

*Firmato digitalmente*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**